



SISTEMA
CASSE EDILI
PROVINCIALI
DELLA
REGIONE TOSCANA

LAVORI PUBBLICI E PRIVATI:
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE
CASSE EDILI PROVINCIALI DELLA REGIONE TOSCANA

A map of the region of Tuscany, Italy, is shown in white outline against a dark blue background. The map is overlaid on a background of faint architectural drawings, including a large dome and a building facade with arches. A red rectangular box is positioned over the map.

Aggiornamento a Marzo 2008

Indice

• Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Conversione del c.d. “decreto milleproroghe”	3
• D.Lgs. n. 163/2006. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture	3
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Legge finanziaria 2007	3
• Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38 così come modificata dalla L.R. n. 13 del 5.03.2008. Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro	4
• D.Lgs. 113/2007. Disposizioni correttive del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163	4
• Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Risposta ad interpello n. 24 del 3 settembre 2007	5
• Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Decreto 24 Ottobre 2007. Documento Unico di Regolarità Contributiva.	5
• Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Prot. 25 del 20 novembre 2007 Procedura informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento.	11
• Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°25 del 30 gennaio 2008 Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006	13
• Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008. Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007.	31
• CNCE - Commissione Nazionale Casse Edili (marzo 2008) Regole DURC per le Casse Edili	43

Legge 23 febbraio 2006, n. 51

Conversione del c.d. “decreto milleproroghe”

Art. 39-septies (Validità del documento unico di regolarità contributiva per lavori privati)

1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.

D.Lgs. n. 163/2006

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture

Articolo 38

(Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18;
art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

...omissis...

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; **resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.** In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Articolo 252

(Norme di coordinamento
e di copertura finanziaria)

5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge finanziaria 2007

Art. 1, 1175

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 1, 1176

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irre-

golarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. **In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.**

Legge Regione Toscana 13 luglio 2007

**n. 38 così come modificata dalla
L.R. n. 13 del 5.03.2008**

**Norme in materia di contratti pubblici
e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro**

ARTICOLO 17

**Verifica della regolarità contributiva
ed assicurativa**

1. La stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell'offerta.

2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della

verifica di cui al comma 1.

4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

D.Lgs. 113/2007

**Disposizioni correttive del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163**

Art. 3, c.1 lett. h) : all'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) ...omissis...
- 2) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.";
- 3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale

Risposta ad interpellato n. 24
del 3 settembre 2007

Sono assoggettate alla normativa sul DURC e all'obbligo di iscrizione alle Casse Edili le imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario e operanti in Italia; per quelle comunitarie tale obbligo non sussiste, a condizione che esse abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di natura contrattuale, gli adempimenti che garantiscano gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia.

Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale

Decreto 24 Ottobre 2007

Documento unico di regolarità
contributiva.

*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

VISTO l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”*;

VISTO l'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni sulla *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”*;

VISTO l'art. 2, comma 1 lettera h), del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l'art. 38 del citato decreto secondo il quale *“resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”*;

VISTO l'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTE la circolare I.N.P.S. n. 92 del 26 luglio 2005, la circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005 e le direttive del Comitato della bilateralità del 1° marzo 2005, 17 marzo 2005, 30 marzo 2005 e 14 ottobre 2005;

CONSIDERATA l'esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione *“normative e contributive”*, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche

che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

SENTITI gli Istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale negli incontri del 12, 13, 28 e 29 marzo 2007 e 14 giugno 2007.

DECRETA

Art. 1.

(Soggetti obbligati)

1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Art. 2.

(Soggetti tenuti al rilascio del DURC)

1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti

di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di ventiquattro mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

Art. 3.
**(Soggetto richiedente
e modalità di rilascio)**

1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.

2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente Decreto.

Art. 4.
(Contenuto del documento)

1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

2. Il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 5.
(Requisiti di regolarità contributiva)

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempienze in atto.

2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;

- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Art. 6.
(Emissione del DURC)

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.

Art. 7.
**(Validità del DURC
e verifica dei requisiti)**

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 8.
**(Cause non ostative
al rilascio del DURC)**

1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
 - a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che spinge il ricorso;
 - b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferi-

mento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.

4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Art. 9.

(Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC)

1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.

2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758/1994 e dell'art. 15 del decreto legislativo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.

5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Art. 10.

(Efficacia del provvedimento)

1. Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 24 ottobre 2007
Il Ministro: Damiano*

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL' ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON RILASCIO DEL DURC
Articoli 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Articolo 437 c.p.	24 mesi
590, comma 3, c.p.	18 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 77, comma 1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 389, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 547/1955	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall'articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)	6 mesi
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003	3 mesi



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**
Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 20/11/2007
Prot. 25 /1./ 0018338

- all' INPS*
Direzione centrale Entrate Contributive
Fax 0659054549
- all' INAIL*
Direzione Centrale Rischi
Fax 0654873800
- alla Associazione Nazionale Costruttori Edili*
(ANCE)
fax 0684567550
- alla Feneal - UIL*
fax 068547423
- alla Filca - CISL*
fax 064870634
- alla Fillea - CGIL*
fax 0644235849

Oggetto: procedura informatica per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – indicazione sui contenuti della richiesta e contenuti del documento.

Dall'analisi dei dati riferiti al rilascio dei DURC nell'ambito dei lavori edili emerge un dato significativo, ancorché anomalo, in base al quale oltre il 50% dei certificati per i lavori edili vengono rilasciati dagli Istituti e non dalle Casse edili sulla base della dichiarazione dell'impresa di applicare "altro" contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello del settore delle costruzioni.

L'approfondimento di tali fattispecie ha portato a verificare che l'indicazione relativa alla applicazione di un CCNL diverso da quello edile non si riferisce alle sole imprese non inquadrato nel settore dell'edilizia ma anche alle imprese edili che applicano solo parzialmente il CCNL di tale settore, senza provvedere fra l'altro alla iscrizione presso le Casse edili.

Tale modalità operativa non può considerarsi in linea con le previsioni di legge che, a diversi fini, prevedono l'applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico e normativa, nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa.

Più specificatamente va ricordato che:

- l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"* (art. 118, D.Lgs. n. 163/2006);

- l'impresa che opera nell'ambito del mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D.Lgs. n. 494/96) e quindi alla iscrizione alla Cassa edile;

- l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente in base al comma 1175 della legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006).

Al fine di ovviare a questa forma di elusione degli obblighi in materia di contribuzione nei confronti delle Casse edili, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni agli Istituti nonché al Comitato della bilateralità affinché valutino l'opportunità di apportare le opportune modifiche alla procedura informatica di rilascio del Documento secondo quanto segue:

- a) nel modulo di richiesta per il rilascio del documento va *"necessariamente"* riportata l'espressa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa richiedente;
- b) le imprese che applicano il contratto dell'edilizia devono indicare gli estremi della iscrizione alla Cassa edile a pena di improcedibilità della richiesta;
- c) il documento unico di regolarità contributiva deve *"necessariamente"* contenere l'indicazione in ordine al CCNL applicato dall'impresa e, per le imprese che applicano il contratto dell'edilizia, devono essere altresì indicati gli estremi di iscrizione alla Cassa edile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Notaro)



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Oggetto: decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006.



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 30/01/2008

Prot. 25 / I / 0001663

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

All'INPS

*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

All'INAIL

Direzione Centrale Rischi

All'ENPALS

*Direzione Generale – Servizio contributi e
vigilanza*

All'INPGI

*Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

All'IPSEMA

*Direzione per la riscossione dei contributi e
vigilanza*

All'ENASARCO

*Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento
Sedi*

LORO SEDI

e p c

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 che, in applicazione dell'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di

natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo”.

Il Decreto – che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa da INPS (n. 92 del 26 luglio 2005), INAIL (n. 38 del 26 luglio 2005) e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (prot. n. 230 del 12 luglio 2005) – costituisce ad oggi il principale riferimento normativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al quale occorre pertanto prestare attenzione nell'affrontare le diverse problematiche emerse già dal 2002 in ordine al rilascio della certificazione di regolarità

A tal riguardo, d'intesa con gli Istituti, si è ritenuto di fornire alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di *“benefici normativi e contributivi”*, elaborando altresì un elenco meramente esemplificativo delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, oltre al rispetto degli *“altri obblighi di legge”* e degli *“accordi e contratti collettivi”*, sono altresì condizionate al *“possesso (...) del Documento Unico di Regolarità Contributiva”*.

Prima di affrontare tale problematica si ritiene però indispensabile chiarire, con riferimento ad ogni singola disposizione contenuta nel Decreto, gli aspetti di maggior rilievo, evidenziando gli elementi di continuità e di novità rispetto alla disciplina previgente.

Soggetti obbligati (art. 1)

Nell'individuare i soggetti interessati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il Decreto regola in modo unitario le modalità di rilascio ed i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest'ultima venga richiesta.

È utile ricordare infatti che, oltre a quanto da ultimo previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria 2007 in ordine alla fruizione dei *“benefici normativi e contributivi”*, ai sensi della dell'art. 1, comma 553, L. n. 266/2005 (legge Finanziaria 2006), che ha modificato la previsione già contenuta nell'art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005 convertito dalla L. n. 248/2005, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC anche per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie *“per la realizzazione di investimenti”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002 e dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003, che modifica l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia.

Per quanto attiene invece al campo di applicazione del Decreto va sottolineato che - superando il precedente orientamento interpretativo fornito da questo Ministero (v. risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005), nell'ottica di una lettura sistematica della disciplina in materia - il DURC è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, *"nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"* ciò in quanto ad una più approfondita analisi l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, avente ad oggetto le verifiche svolte dal committente nei confronti degli appaltatori, fa esplicito riferimento non soltanto alle *"imprese esecutrici"* ma anche ai *"lavoratori autonomi"*. Del resto, va rilevato che in alcuni ambiti settoriali (ad es. edilizia), l'estrema parcellizzazione e la destrutturazione dei processi produttivi ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo dell'interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con *ratio* normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva.

Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

Soggetti tenuti al rilascio del DURC (art. 2)

L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del DURC soggetti che, oltre all'INPS e all'INAIL, sono individuati negli *"altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria"*, previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'INPS e dall'INAIL. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

Per quanto attiene alla Casse edili, anch'esse interessate al rilascio della certificazione di regolarità contributiva per le aziende del settore ai sensi della disciplina in materia di appalti pubblici e privati, la disposizione si rifa alla nozione di ente bilaterale di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto le Casse edili rappresentano proprio una delle prime manifestazioni della bilateralità legata allo specifico settore delle costruzioni. In virtù di tale definizione, dalla data di entrata in vigore del decreto, solo le Casse costituite *"da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che"*

siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” possono dunque essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche in virtù del fatto che solo per quest’ultime è verificato il rispetto del principio di reciprocità. Tale principio – introdotto dall’art. 9, comma 77, della L. n. 415/1998 (“*le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva*”) e ribadito dall’art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici) -- comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile la cui attività, come noto, è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende.

Tale nozione implica anche il riconoscimento del fondamentale principio dell’autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un’azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell’ambito del settore edile).

Quanto invece alla efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse va precisato che **la presente normativa non ha alcun effetto di “crystallizzazione” o di “legittimazione” del passato** in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si propongono come titolari di una funzione certificativa di rilievo pubblico erano già stati definiti con la citata normativa del 1998 (principio di reciprocità) e dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (definizione di ente bilaterale).

La norma prevede inoltre, in via di prima sperimentazione, che al rilascio del DURC saranno ammessi anche altri enti bilaterali (evidentemente diversi dalle Casse edili) che osservano i requisiti di cui al citato art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003 e che provvederanno a stipulare una apposita convenzione con gli Istituti previdenziali da approvare da parte del Ministero del lavoro. Al riguardo, tenuto conto delle indicazioni interpretative già fornite in passato da questo Ministero con riferimento agli obblighi di contribuzione nei confronti di tali Enti, si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva rilasciata, diversamente da quanto avviene per le Casse Edili (come meglio detto più avanti), non possa che riguardare la correttezza dei versamenti nei soli confronti di INPS e INAIL ovvero degli altri Istituti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

Soggetto richiedente e modalità di rilascio (art. 3)

L'art. 3 individua i soggetti abilitati alla richiesta del Documento senza introdurre particolari novità rispetto alle indicazioni contenute nelle già citate circolari degli Enti previdenziali e della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE). In linea generale viene sottolineata la preferenza per la richiesta del DURC mediante strumento informatico, al fine di favorire la snellezza e tempestività del procedimento.

Va segnalata invece l'importante novità che attiene al rilascio del DURC ai fini dei benefici contributivi in quanto tale fattispecie, da un punto di vista quantitativo, interesserà verosimilmente la maggior parte delle richieste di certificazione.

A tal fine la disposizione precisa che, in tali casi, la richiesta di certificazione ed il suo rilascio rappresentano una procedura meramente "virtuale", in quanto *"l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo"*. Pertanto, in osservanza dei principi espressi dalla L. n. 241/1990 – volti sia ad evitare ogni appesantimento delle procedure amministrative non necessitato da specifiche circostanze, sia a favorire l'uso della telematica nei rapporti tra amministrazioni e i privati – il richiedente provvederà semplicemente ad indicare, come in passato e secondo le abituali procedure, il codice identificativo del beneficio richiesto lasciando all'Istituto la verifica del requisito della regolarità contributiva ai fini della fruizione della agevolazione richiesta.

Contenuto del documento (art. 4)

La disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità contributiva.

Al di là dell'elencazione di tali contenuti, la disposizione necessita alcuni chiarimenti in ordine alla obbligatorietà dei versamenti alle Casse edili, in quanto la specificità del settore edile e dei relativi istituti contrattuali finisce per incidere anche sulla natura degli obblighi cui sono tenute le imprese operanti in tale ambito. In particolare si intende ribadire quanto di recente precisato da questo Ministero (v. nota 20 novembre 2007 trasmessa ad INPS, INAIL, ANCE, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) in relazione agli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nella sua parte economica e normativa, *"nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa"*. In altri termini, considerato che:

- secondo l'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"*;

- secondo l'art. 3, comma 8 lett b), D.Lgs. n. 494/1996, l'impresa che opera nell'ambito dell'appalti edili privati è tenuta a comunicare al committente il contratto collettivo applicato stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

- secondo l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normative previsti dalla legislazione vigente;

l'iscrizione alle Casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrato nell'ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico di rilascio del Documento la mancata indicazione da parte dell'impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa non consente l'ulteriore *iter* della procedura amministrativa.

Requisiti di regolarità contributiva (art. 5)

La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un DURC regolare, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Al riguardo non sussistono particolari novità rispetto a quanto già chiarito con la citata circolare di INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Si ricorda in ogni caso che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere "*accertati (. . .) come dovuti*" dagli Istituti a conclusione della fase istruttoria.

Va poi evidenziato che la regolarità contributiva deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.

In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

Emissione del DURC (art. 6)

L'emissione del DURC, ai sensi dell'art. 6, è prevista entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, così come già fissato dagli appositi atti regolamentari degli Istituti.

Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3 del Decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, introduce una "sospensione" (non una interruzione) del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, comma 3 che introduce - come si dirà meglio in seguito - una sorta di "franchigia", che consente l'emissione di un DURC regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità.

Istruttoria della richiesta

Il DURC è rilasciato solo nel momento in cui tutti gli Enti (compresa, ove interessata, la Cassa edile) hanno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e comunque, come detto, entro trenta giorni dalla richiesta (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del procedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

Qualora anche uno solo degli Enti dichiari l'impresa irregolare, è rilasciato un Documento attestante la non regolarità del richiedente, con specificazione dei motivi della stessa, fermo restando l'obbligo di porre in essere preventivamente la procedura di all'articolo 6.

Silenzio assenso

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali scatta evidentemente e relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi il c.d. *silenzio assenso*.

Per quanto concerne l'ambito edile, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa edile competente è tenuto

ad emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche soltanto da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Emissione e trasmissione del Documento

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) – salvo per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 3, comma 4 – è firmato dal responsabile dell’iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata per gli Enti che hanno già attivato tale modalità. Nel caso in cui richiedente sia l’impresa, l’indirizzo cui inoltrare il DURC è quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall’impresa stessa al momento della richiesta. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia del certificato deve essere comunque inviata a quest’ultima.

Validità del DURC e verifica dei requisiti (art. 7)

Quanto alla validità del Documento l’art. 7 prevede due differenti tempistiche. Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006). Il differente regime si spiega in quanto nell’ambito degli appalti pubblici il Documento è richiesto non soltanto in sede di affidamento dei lavori ma anche in fasi successive dell’appalto relative, ad esempio, al pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, mentre per gli appalti privati è richiesto dal committente solo prima dell’inizio dei lavori. Con riferimento ai benefici, invece, essendo questi ultimi erogati normalmente con cadenza mensile ed essendo verificata sempre con cadenza mensile da parte dell’Organismo previdenziale la regolarità dei versamenti contributivi, il DURC ha una efficacia probatoria di norma non superiore al mese. Sempre in relazione ai benefici contributivi va comunque osservato che la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri enti previdenziali potrà avvenire con cadenza periodica diversa rispetto alla contribuzione INPS e quindi per periodi superiori al mese.

Cause non ostantive al rilascio del DURC (art. 8)

La disposizione prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Anche in questo caso sono indicate, in gran parte, le ipotesi già prese in considerazione dalla circolare emanata da INPS, INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), con una sostanziale differenza per quanto attiene al

contenzioso amministrativo. Precedentemente, infatti, era specificato che in pendenza di ricorso, la regolarità poteva essere dichiarata quando lo stesso riguardasse *“questioni controverse o interpretative”* e fosse *“adeguatamente motivato e non (. . .) manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”* (in sostanza si rimetteva ad una valutazione sostanzialmente discrezionale dell’Istituto la scelta se rilasciare o meno il DURC). Il Decreto stabilisce oggi invece che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva va sempre dichiarata.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato – come anticipato – dalla previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, **non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva “non grave”**. La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:

- uno scostamento *“inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”*

- o, comunque, *“uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”*, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

In sostanza, pertanto, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore ad Euro 100,00.

La scelta di introdurre un parametro di valutazione della gravità dell’inadempimento deriva dal fatto che il Legislatore, in più occasioni – e da ultimo con l’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 – ha escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici anche coloro *“che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”*. La gravità dell’eventuale omissione contributiva trova quindi un fondamento oggettivo nel parametro introdotto dal Decreto limitando di fatto la possibile discrezionalità degli stessi Enti previdenziali ovvero delle stazioni appaltanti in ordine alla verifica di tale requisito.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostantive al rilascio del DURC (art. 9)

La disposizione regola l’importante novità, introdotta dal Legislatore, rappresentata dalla individuazione di condizioni ostantive, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio di un DURC regolare. L’art. 1, comma 1176, della Finanziaria infatti richiede l’individuazione delle *“tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostantive al rilascio del documento medesimo”*.

In sostanza la disposizione riempie di contenuto la previsione normativa che introduce una penalizzazione nei confronti di quelle imprese che, pur in regola con gli obblighi contributivi, non rispettano – o meglio, non hanno rispettato – altri parametri di regolarità sul piano della legislazione sociale

Le irregolarità in questione sono elencate nella tabella allegata al decreto e, accanto ad ognuna di esse, è indicato il periodo di tempo durante il quale all'interessato non deve essere rilasciato il DURC.

In proposito va anzitutto chiarito che, come espressamente previsto dal Decreto, le violazioni in questione devono essere accertate *“con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi”*. In sostanza, pertanto, ai fini dell'impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa.

Tenuto presente che le cause ostative sono costituite da violazioni penali o amministrative commesse da una persona fisica, identificata dal Decreto nel datore di lavoro o nel dirigente responsabile dell'impresa, l'eventuale sostituzione del trasgressore non determina il venir meno della causa ostativa stessa nei confronti dell'impresa in quanto la *“sanzione interdittiva”* esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.

Per quanto attiene alla efficacia della *“sanzione accessoria”* rappresentata dal non rilascio del DURC in conseguenza delle violazioni elencate nella tabella A allegata al Decreto, si pone il problema di determinarne l'ambito operativo e cioè di verificare se essa operi sia con riferimento agli appalti, alle sovvenzioni comunitarie ed ai benefici normativi e contributivi, ovvero sia limitata solo a queste ultime agevolazioni.

Al riguardo occorre sottolineare che un conto è introdurre una disciplina unitaria riferita alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, per rispondere ad evidenti esigenze di armonizzazione dei profili operativi e procedurali in materia, un conto è invece estendere la portata degli effetti legati al mancato rilascio del Documento oltre l'ambito esplicitamente delineato dall'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006. Va infatti sottolineato che tale disposizione normativa, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del Decreto, fa esplicito riferimento al DURC finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che l'ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di

tutela delle condizioni di lavoro – cause che peraltro incidono direttamente sui diritti soggettivi degli interessati – non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.

Nel complessivo quadro ordinamentale, infatti, la disciplina normativa procede a tipizzare le specifiche cause interdittive che incidono sulla possibilità di svolgere o continuare a svolgere la normale attività d'impresa, cause che vanno interpretate, proprio per i gravi effetti che comportano, secondo una logica di tassatività piuttosto che di estensione analogica.

In tal senso, è possibile fare riferimento ad alcune previsioni in materia di appalti e anche alla più recente normativa in materia di cause interdittive legate alla violazione della disciplina prevenzionistica. Va infatti rilevato che, relativamente alla materia degli appalti, le violazioni alla disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori già rappresentano “causa ostativa” in quanto, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. e), sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti “*che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio [dei contratti pubblici]*”. Anche in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la L. n. 123/2007, modificando l’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, ha inserito una specifica disposizione (art. 25 *septies*, comma 2) secondo cui, in caso di condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, all’impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, della citata legge fra le quali è già previsto “*il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*”.

In sostanza, quindi, stante la previsione da parte del Legislatore di specifiche ipotesi di sanzioni “accessorie” di natura interdittiva collegate alla violazione della normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, appare maggiormente in linea con il quadro regolatorio complessivo una interpretazione che, sia sotto il profilo letterale che sistematico, circoscriva l’efficacia delle citate “cause ostative” al rilascio del DURC ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Efficacia del provvedimento (art. 10)

La disposizione ha previsto un periodo di *vacatio* di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (in vigore pertanto dal 31 dicembre u.s.). L’esatta individuazione della data di entrata in vigore del Decreto assume rilevanza in particolare ai fini della insorgenza delle cause ostative legate alle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, in quanto l’efficacia

interdittiva degli illeciti individuati nella tabella A opera solo per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore dello stesso Decreto.

Benefici “normativi e contributivi”

Come anticipato, l'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare – unitamente agli *“altri obblighi di legge”* ed al *“rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”* – sia condizione necessaria per la fruizione di benefici *“normativi e contributivi”*.

La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo *“previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”*.

In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra *“regola ed eccezione”* in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una *“eccezione”* nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.

Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come *“abbattimento”* di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la *“regola”* per un determinato settore o categoria di lavoratori.

Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di *“sottocontribuzione”* che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una *“speciale”* aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste – rispetto al regime generale di sottocontribuzione – ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a

tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di "regola e di eccezione", possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del DURC.

Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell'elenco allegato alla presente circolare.

In ordine invece ai benefici "normativi", gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre "in materia di lavoro e legislazione sociale". In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Dott. Massimo Pianese



PP

DP

TABELLA "TIPI CONTRIBUTIONE" CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Lavoratori svantaggiati ex art 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (circ. INPS n. 296/92)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 25/91)
Lavoratori assunti ai sensi dell'art 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. INPS n. 25/91)
Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità'. (circ. INPS n. 136/2001)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n. 223. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (Circ. INPS n. 134/2002)
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (circ. INPS n. 117/2000)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 215/91)
Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art 2, comma 4, del D.L. 8/10/92, n. 398. (circ. INPS n. 260/92)
Dirigenti iscritti all'INPDAl prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n.10 del DL 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 2/97)
(A zero)
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004)
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991) (Circ. INPS n. 115/2005) Decorrenza 1/2006.
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 44/2006) Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006.
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006) Decorrenza 3/2006.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione i cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (Circ. INPS n. 12/2006) Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005) (Circ. INPS n. 12/2006) Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005) (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art 13, c 2 della Legge n 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n 12/2006) Decorrenza 6/2005.
Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art 4, della Legge n 236/1993. (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (Circ. INPS n.77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (Circ. INPS n 77/2006) Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (Circ. INPS n.77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord) (Circ. INPS n 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n 407, aventi titolo alla senzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005.
Lavoratori edili che, ai sensi del D.L. n 244/1995 art 29 e art. 1, comma 51, L. n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

Sgravio art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento al triennio 2008-2010 è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività Art. 19 e 20 MAT (D.M. 12.12.2000) 15%
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art 24 MAT (D.M. 12.12.2000). 5% a 10% a seconda del N° di lavoratori

Circolare INAIL
n. 7 del 5 febbraio 2008.
Documento Unico
di Regolarità Contributiva.
Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
del 24 ottobre 2007.

Quadro Normativo

- **Legge 22 novembre 2002, n. 266** : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;
- **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276** e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” ;
- **Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163** e successive modifiche ed integrazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 1175 e 1176;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- **Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007** recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”;
- **Circolari Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005** recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5** : “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”.

PREMESSA

La Finanziaria 2007¹ ha previsto che i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati, fermo restando gli altri obblighi di legge, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando ad apposito decreto ministeriale, sia la definizione delle modalità di rilascio e i contenuti analitici del certificato, sia le tipologie di irregolarità pregresse non ostative al rilascio di detto documento.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato il decreto attuativo in data 24 ottobre 2007² e, successivamente, la circolare esplicativa³, alla quale si fa integrale rinvio.

Ciò premesso, si illustrano le principali novità riguardanti il documento unico di regolarità contributiva⁴ e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza.

1. Articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Pubblicato sulla GU n. 279 del 30 novembre 2007.

3. Circolare 30 gennaio 2008 n. 5.

4. Le precedenti disposizioni sono contenute nella Circolare n. 38 del 25 luglio 2005 e nella Circolare n. 52 del 22 dicembre 2005.

LA NUOVA DISCIPLINA

Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2007, introduce le seguenti novità:

- 1) Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC;
- 2) Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo⁵ ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato;
- 3) In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla partecipazione a gare d'appalto, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di un DURC già rilasciato, l'azienda deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni;
- 4) Nel solo caso di partecipazione a gare d'appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di "scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate";
- 5) Ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste "cause ostative" al rilascio del DURC.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del DURC riguarda attualmente:

- tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;

- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
- i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.

A) Soggetti obbligati a richiedere il durc

Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi⁶.

La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro⁷ e i loro intermediari.

Si ricorda che, in tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto.

Le richieste di DURC possono essere effettuate (esclusivamente per via telematica⁸) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari⁹ e dalle SOA.

5. L'elenco dei benefici INAIL per la cui fruizione è necessaria la verifica della regolarità contributiva è allegato alla presente Circolare.

6. Articolo 1 D.M. 24 ottobre 2007.

7. Per il dettaglio, si fa rinvio alla voce "ambito di applicazione" delle precedenti Circolari INAIL.

8. Articolo 3 comma 2 D.M. 24 ottobre 2007.

9. Indicati all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modifiche.

Nel caso in cui l'INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC¹⁰, l'azienda è esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato¹¹. Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità, anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato¹².

B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc

Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correttezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti.

Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale¹³.

A seguito di apposita convenzione con INPS ed INAIL - approvata dal Ministero del Lavoro - il DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti Bilaterali¹⁴.

Sul punto, si fa riserva di successive comunicazioni.

C) Emissione del durc e sua validità

Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta¹⁵, al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere attivato:

- **per fini istruttori**, in caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;

- **per la regolarizzazione della posizione contributiva**, esclusi i casi di partecipazione a gare d'appalto.

La sospensione di 15 giorni può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.

Il previgente termine di 10 giorni per la sospensione istruttoria presente nella procedura www.sportellounicoprevidenziale.it, come concordato con INPS e Casse Edili, sarà quindi portato a 15 giorni.

Sono previsti i seguenti periodi di validità del DURC¹⁶:

- per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;

- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.

Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:

- per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per

10. Ciò si verifica nel caso in cui l'INAIL sia Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi.

11. Articolo 3, comma 4, D.M. 24 ottobre 2007.

12. Nel caso in cui l'INAIL sia l'Ente che ammette il richiedente alla fruizione di un beneficio, cfr. il successivo paragrafo "Durc per benefici normativi e contributivi".

13. Articolo 2, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007.

14. Enti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

15. Articolo 6 D.M. 24 ottobre 2007.

16. Articolo 7, commi 1 e 2 D.M. 24 ottobre 2007.

la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);

- per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.

Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

REQUISITI DI REGOLARITÀ

Il Decreto Ministeriale, oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi particolari che consentono di certificare comunque la regolarità, nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso¹⁷.

A) Requisiti necessari per la regolarità contributiva

La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- Inesistenza di inadempimenti in atto;
- Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Si ricorda che per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali¹⁸ e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e di cessazione della lavorazione.

In particolare, dal momento in cui inizia l'esecuzione dell'appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell'appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell'attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazioni del rischio si sono verificate.

Il Decreto ha espressamente previsto che, esclusa l'ipotesi di partecipazione a gara d'appalto, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, prima di attestare l'irregolarità o di annullare una regolarità già dichiarata, l'Ente previdenziale inviti sempre l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa¹⁹.

Si tratta in realtà di un principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni civili.

Si ritiene che l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata r.r.), tenuto conto dell'esigenza di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.

17. Articoli 5, 8 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007.

18. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord. e successive modifiche ed integrazioni.

19. Articolo 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.

È peraltro da sottolineare che tutte le aziende assicurate all'Inail possono in qualunque momento verificare in www.inail.it Punto Cliente la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi informatizzati dell'Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979.

B) Cause non ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA

1) Scostamento non grave

Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno "scostamento non grave"²⁰ tra somme dovute e somme versate.

Lo scostamento si intende "non grave" quando "con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione" c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.

Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.

Per quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.

In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture "non gravi", il datore di lavoro o il lavoratore autonomo

sono comunque obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.

Se l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell'appalto.

Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell'azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni).

2) Cause non ostative alla regolarità contributiva

Comportano il rilascio di un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:

- crediti dell'Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
- crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenze)²¹;
- aiuti di Stato²² non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.

20. Articolo 8, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.

21. Salvo l'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia già adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

22. Aiuti specificati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 1223 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

C) Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi

Il Decreto Ministeriale ha disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”.

Nella Circolare n. 5/2008, alla quale senz’altro si rimanda per una compiuta disamina della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell’Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi.

DURC PER BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Ai fini della corretta applicazione della norma, il Ministero, con la Circolare citata, ha individuato i criteri per stabilire quali benefici rientrino nell’ambito di applicazione del Decreto.

In via generale, per beneficio normativo e contributivo si intende qualsiasi vantaggio economico disposto da norme specifiche, in favore di soggetti predeterminati, le quali operano sempre una deroga rispetto alla disciplina ordinaria.

L’estrema varietà dei benefici attualmente previsti ha imposto, però, di operare distinzioni in rapporto alle finalità e al meccanismo operativo dei singoli benefici.

Secondo quanto precisato dal Ministero, i benefici contributivi e normativi soggetti all’ambito di applicazione del DURC, “sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore e categoria di lavoratori”.

Restringendo l’analisi ai benefici contributivi attualmente applicabili nei confronti dell’INAIL, sulla scorta delle indicazioni ministeriali sono quindi da escludere dall’ambito di applicazione del DURC, sia i benefici consistenti nella sospensione dei termini di versamento disposti a seguito di calamità naturali, ovvero nel pagamento agevolato di quanto dovuto, sia le riduzioni contributive previste in favore di determinati territori (es. Campione d’Italia) o di specifici settori produttivi (es. gli esercenti la piccola pesca, zootecnia nelle zone montane e svantaggiate, autotrasporto conto terzi, artigiani).

Rientrano, invece, nella disciplina del DURC, tutti gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, le agevolazioni per l’oscillazione in riduzione del tasso medio per prevenzione previste dalle Modalità di Applicazione delle Tariffe

23. Articoli 19, 20 e 24 MAT approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

dei premi²³ nonché le riduzioni contributive per le quali è espressamente previsto il requisito della regolarità contributiva, come ad esempio lo sconto per il settore edile, peraltro non applicabile alla regolazione 2007.

Per quanto riguarda gli sconti previsti per l'assunzione di disabili sulla base delle convenzioni in vigore tra INAIL e Regioni, fermo restando la nuova disciplina in vigore²⁴, trattandosi di incentivi di esclusiva competenza delle Regioni, non si ritengono applicabili da parte dell'Istituto le disposizioni in tema di DURC.

Si coglie l'occasione per ricordare che i benefici contributivi previsti in tema di assunzione di lavoratori in mobilità²⁵ e fattispecie analoghe non si applicano ai premi INAIL²⁶.

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, si allega alla presente Circolare l'elenco dei soli benefici contributivi applicabili per l'Istituto.

Per fruire di tali riduzioni, è necessario che i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, defini-

tivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Ai fini della fruizione di tali benefici, per quanto riguarda il requisito della regolarità, il datore di lavoro è esonerato dalla richiesta del DURC, in quanto è lo stesso Istituto che provvede autonomamente alla verifica della situazione dell'azienda senza emettere formalmente il certificato.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, il datore di lavoro deve presentare la prescritta autocertificazione da presentare alla Sede INAIL competente.

ISTRUZIONI OPERATIVE

A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai fini della fruizione dei benefici contributivi di cui all'allegato elenco, i datori di lavoro dovranno presentare l'autocertificazione prevista all'art. 9 del Decreto Ministeriale²⁷, utilizzando il fac-simile di modulo predisposto dall'Istituto.

Tale obbligo vale naturalmente anche per i benefici contributivi applicati in sede di regolazione del premio dovuto per il 2007 entro il termine fissato per l'Autoliquidazione 2007/2008.

Per l'anno in corso, tenuto conto dei tempi di emanazione della circolare ministeriale che ha tra l'altro determinato i sin-

24. Articolo 1, comma 37 della Legge n. 247/2007.

25. Articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223,

26. Come stabilito dall'art. 68, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; v. note della Direzione Centrale Rischi, Ufficio Tariffe del 5 settembre 2003 prot. 637 e del 30 giugno 2004 prot. 1351.

27. Articolo 9 comma 3 D.M. 24 ottobre 2007;

goli benefici contributivi per i quali deve essere prodotta apposita autocertificazione, l'Istituto procederà in una fase successiva a richiedere tale dichiarazione ai datori di lavoro che non avessero nel frattempo provveduto. Al riguardo saranno emanate apposite istruzioni.

L'INAIL effettuerà d'ufficio sia i controlli sulle autocertificazioni del datore di lavoro sia le verifiche sul possesso dei requisiti di regolarità contributiva, con le modalità previste dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa²⁸.

Come specificato dalla circolare ministeriale, la verifica della regolarità contributiva nei confronti degli altri Enti previdenziali può essere effettuata con cadenza periodica diversificata. Pertanto, l'INAIL procederà prioritariamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti di regolarità nei propri confronti e, successivamente, ad analogo verifica presso gli altri Enti.

Resta fermo che, nel caso in cui venisse riscontrata la irregolarità contributiva, le Unità territoriali prima di procedere alla revoca del beneficio, inviteranno l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In attesa delle necessarie implementazioni alla procedura DURC, le strutture dell'Istituto che agiscono in qualità di stazioni appaltanti continueranno a richiedere il DURC con le attuali modalità, acquisendo il certificato agli atti dell'appalto. Parimenti, le Unità territoriali competenti al rilascio emetteranno il DURC con le modalità attuali, senza tuttavia spedire il DURC all'impresa.

Si precisa, infine, che per quanto riguarda la regolarità contributiva rilasciata in

presenza di "scostamento non grave", non si ritiene necessario che tale circostanza sia riportata sul certificato, pertanto, nessuna modifica verrà apportata all'applicativo informatico.

Allegati:

- Allegato 1 Elenco benefici contributivi INAIL;
- D.M. 24 ottobre 2007;
- Circolare ministeriale n. 5/2008;
- Modello di Autocertificazione per benefici INAIL

IL DIRETTORE GENERALE

²⁸. Cfr. artt. 46-47 e 71-72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (testo vigente).

ELENCO BENEFICI APPLICABILI AI PREMI INAIL

(per la cui fruizione è necessario il possesso dei requisiti di cui al D.M. 24.10.07)

Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord).

Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno).

Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità.

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione.

Dirigenti iscritti all'INPDAl prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n.10 del DL 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, ovvero, reimpiego personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art.20 della Legge n. 266/1997, per i quali il datore di lavoro beneficia di una riduzione contributiva nella misura del 50%

Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). Decorrenza 1/2005.
Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla senzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). Decorrenza 1/2005.
Sgravio art. 1, commi 67 e 68, L . n. 247/2007 “decontribuzione”.
Lavoratori edili che, ai sensi del D:L. n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L . n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.
Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Art. 19 e 20MAT (D.M. 12.12.2000), per i quali il datore di lavoro beneficia di una riduzione del 15%
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 MAT (D.M. 12.12.2000), per i quali il datore di lavoro beneficia di una riduzione del 5% o 10% a seconda del N° di lavoratori

Marzo 2008

Regole Durc per le Casse Edili

1. Denuncia e Versamento

- L'impresa è regolare se ha non solo versato ma ha anche presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.
- In caso di versamento senza denuncia: invito della Cassa Edile all'impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria;

se l'impresa ha presentato la denuncia entro il suddetto termine, emissione del DURC regolare;

altrimenti l'impresa è irregolare (considerando grave l'inadempienza ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare e per l'aggiudicazione non essendo possibile effettuare il riscontro tra versato e dovuto ai sensi del DM 24/10/07), con segnalazione alla BNI e rilascio di DURC irregolare.

2. Ore denunciate

- Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non - non inferiore a quello contrattuale.
- Il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario

ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95. Per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue.

- In mancanza delle suddette condizioni il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (previo invito anche in questo caso a regolarizzare entro 15 giorni).

Qualora l'importo relativo alle ore non denunciate sia superiore al 5% di quello complessivamente dovuto, l'irregolarità è da considerarsi grave.

3. Inadempienza non superiore a 100 euro

- Ogni qual volta siano in corso accertamenti amministrativi sulla differenza tra quanto versato dall'impresa e quanto risultante alle Casse Edili, per un ammontare che non superi 100 euro, l'impresa è considerata regolare e quindi non va segnalata alla BNI.
- L'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata.
- In caso di accertamenti amministrativi per più mesi di importo complessivamente superiore a 100 euro, l'impresa è considerata irregolare, con segnalazione alla BNI.
- Ai fini del computo dei 100 euro, rilevano anche gli interessi di mora.
- Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti dell'impresa verso la Cassa Edile (es. rimborsi malattia).

4. Data di verifica della regolarità

Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, ad eccezione delle richieste di DURC per i casi di verifica di autodichiarazione per la partecipazione a gara e di aggiudicazione di appalti

di opere pubbliche e di SAL e stati finali per periodi scaduti, la data di verifica sarà quella della effettuazione dell'istruttoria da parte della Cassa Edile, con riferimento al periodo fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento. La data da indicare sul DURC è sempre quella della effettuazione dell'istruttoria.

5. Accertamento della data del versamento

Ai fini dell'accertamento della data di effettivo versamento dei contributi alla Cassa Edile da parte dell'impresa, si fa riferimento alla data di accredito comunicata dall'istituto bancario alla Cassa. Sono considerati regolari i versamenti accreditati non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza dell'obbligo di versamento. Analogamente la data di avvenuta regolarizzazione contributiva sarà quella del quinto giorno antecedente la data di accredito.

- Resta salva la facoltà dell'impresa di dimostrare che il versamento è stato effettuato in data anteriore al quinto giorno antecedente la data di accredito.

6. Irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro

- Il Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 prevede all'articolo 9 che siano ostative al rilascio del DURC determinate irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro.

- Lo stesso Decreto stabilisce che l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi in ordine alle suddette violazioni.

- Nella circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la

suddetta norma riguarda il DURC richiesto per ottenere benefici contributivi e non i DURC per gli appalti di opere pubbliche ed i lavori edili privati.

- Ne consegue che le imprese edili non sono tenute a rilasciare la suddetta autocertificazione per le varie fattispecie relative appunto alle opere pubbliche ed ai lavori edili privati.

7. Sospensione di attività

- La sospensione di attività deve essere segnalata dall'impresa alla Cassa Edile prima possibile e comunque con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.

- Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l'impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, verrà emesso un DURC irregolare, considerando grave l'inadempienza, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di opere pubbliche. L'irregolarità va segnalata alla BNI.

8. Impresa senza dipendenti o con soli impiegati

- Qualora, al momento della richiesta del DURC, non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, l'impresa è tenuta a presentare alla Cassa Edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione di denunce e con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai. Ai fini DURC l'impresa è considerata regolare.

- Qualora l'impresa dichiari di avere cantieri in altra provincia, la Cassa Edile verificherà la presenza dell'impresa nel

settore “anagrafico” della BNI e successivamente richiederà alla BNI l’eventuale segnalazione di irregolarità.

9. Interessi di mora

- Il tasso d’interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall’INPS per i casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione sottoscritta in sede locale.
- La non corresponsione dei soli interessi dovuti (per importo superiore a 100 euro) comporta irregolarità contributiva dell’impresa.

10. Rateazione

- La rateazione dei contributi e degli accantonamenti può essere concessa, in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi, purché vengano rispettati i seguenti criteri:

- a) la rateizzazione va deliberata dal Comitato di presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di gestione;
- b) l’impresa presti idonee garanzie;
- c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
- d) sulle somme oggetto della rateizzazione va applicato l’interesse di cui al punto 9 del presente documento;
- e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.

L’impresa che rispetta il piano di rateizzazione va considerata regolare. In caso di mancato adempimento anche di una sola rata, l’impresa è in situa-

zione di irregolarità grave, che va segnalata alla BNI. Valgono ovviamente le regole generali qualora l’importo della rata sia inferiore a 100 euro.

11. Imprese straniere

- Se l’impresa non è iscritta ad INPS e INAIL (in quanto provenienti da paesi UE o convenzionati con l’Italia) il DURC non può essere rilasciato.
- In tale ultimo caso, la Cassa Edile cui l’impresa è iscritta rilascia una propria certificazione di regolarità o meno. Per quanto concerne gli adempimenti obbligatori di natura pensionistica o infortunistica nel paese di origine, l’impresa straniera potrà esibire ai committenti richiedenti una documentazione al riguardo rilasciata dagli Enti competenti dello stesso paese di origine.
- Eventuali irregolarità verso la Cassa Edile vanno comunque segnalate alla BNI.

12. Invito alla regolarizzazione

- Prima dell’emissione del DURC, se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l’impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.
- Se l’impresa ha regolarizzato entro 15 giorni, viene emesso un DURC regolare previa nuova richiesta alla BNI. Se l’impresa non ha regolarizzato viene emesso un DURC irregolare.
- L’invito a regolarizzare non va inviato in caso di richiesta di DURC per verifica autocertificazioni e aggiudicazioni, in quanto le irregolarità in tali casi non sono sanabili.

13. Procedure di contestazione

- Nel caso in cui alla Cassa Edile sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell'impresa la Cassa Edile chiederà all'impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni. Qualora l'irregolarità risulti definitivamente accertata sarà rilasciato un DURC di irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, segnalazione alla BNI.

14. Cassa Edile competente al rilascio

- Per i SAL e gli stati finali è competente esclusivamente la Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.
- In tutti gli altri casi, di norma è competente la Cassa del luogo in cui l'impresa ha la sede legale. Tuttavia l'impresa ha facoltà di richiedere il DURC anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.

15. Firma del DURC

- Il Presidente della Cassa Edile è responsabile del procedimento e firma il DURC, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile
- Il Presidente, pur rimanendo in qualità di rappresentante legale dell'Ente l'unico responsabile dell'atto emesso, può delegare ad altri la firma del DURC, sul quale comunque deve essere apposto il suo nominativo.

16. Trasmissione del documento

- Il DURC è trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R) ovvero tramite posta elettronica certificata.

17. Durata del DURC

- Per i lavori edili privati il DURC ha validità trimestrale;
- per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile;
- negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
 - a) per tutti gli appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 - b) per l'attestazione SOA, allo specifico motivo della richiesta

18. Verifica autocertificazione per partecipazione a gare per lavori pubblici

- Va consultata la BNI.
- L'impresa è irregolare quando vi è grave inadempienza, segnalata alla BNI da almeno una Cassa Edile, rispetto all'ultimo mese scaduto alla data indicata dal richiedente. L'irregolarità non è sanabile.
- L'impresa è regolare quando non vi sono segnalazioni di irregolarità o vi sono solo di irregolarità non gravi.
- La Cassa Edile non deve segnalare alla BNI l'impresa come irregolare se l'inadempienza non è superiore a 100 euro.
- Se l'inadempienza è superiore a 100 euro viene segnalata alla BNI una irregolarità non grave se lo scostamento tra somme dovute e somme versate è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga; se l'inadempienza è superiore al 5% viene segnalata una irregolarità grave.

-Anche in caso di irregolarità non grave, l'impresa deve comunque provvedere al pagamento della somma non versata, di norma entro 30 giorni. Fermo restando il credito della Cassa, l'eventuale inadempienza non comporta revoca del DURC, in quanto non muta la situazione di irregolarità non grave.

19. Verifica autocertificazione per aggiudicazione di lavori pubblici

- Valgono le stesse regole per la verifica dell'autocertificazione per partecipazione a gare.

20. Stipula contratto lavori pubblici

- Va consultata la BNI
- La verifica dei versamenti va effettuata con riguardo all'ultimo mese scaduto alla data di validazione dell'istruttoria.
- L'impresa è in regola se il mancato versamento non è superiore a 100 euro.
- Se non è in regola (per quanto risulta alla Cassa Edile o dalla BNI) l'impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni. Al riguardo si invia al paragrafo 12 del presente documento.

21. SAL e Saldo finale

- Non va consultata la BNI
- a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata nella richiesta) sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria;
- b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento, vanno

verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo

- Esempio a):DURC richiesto il 25 ottobre per SAL relativo a lavori fino al 10 ottobre:

- Se l'istruttoria è completata in ottobre, la verifica riguarda l'ultimo versamento scaduto, cioè le contribuzioni di agosto da versare entro settembre;

- Se l'istruttoria è completata in novembre, va verificato anche il versamento relativo al mese di settembre;

Nel DURC va indicata la data di effettuazione dell'istruttoria.

- Esempio b):DURC richiesto in ottobre per Stato avanzamento lavori fino al 31 maggio:va verificato se sono stati versati i contributi di competenza fino al mese di maggio compreso;non rileva la situazione di adempimento relativa ai mesi da giugno ad ottobre.

Nel DURC va indicata la data del 31 maggio

- c) Se l'impresa è irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non avviene, viene emesso un DURC irregolare. Si rinvia in proposito al paragrafo 12.

22. Trasferta

-Nell'ambito di lavori pubblici, ai fini dell'emissione del DURC per i casi di SAL e saldo finale da parte della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, per gli operai in trasferta iscritti alla Cassa Edile di provenienza ai sensi delle norme contrattuali tale ultima

Cassa dovrà comunicare mensilmente alla Cassa Edile di competenza la posizione contributiva di tutti gli operai in trasferta.

- In caso di controversia la Cassa Edile, prima di rilasciare un DURC irregolare, interpellerà la CNCE e si atterrà alla decisione della stessa.

23. Lavori privati

- Va consultata la BNI;
- verifica sull'adempimento relativo all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria;
- DURC regolare se non risultano inadempienze superiori a 100 euro;
- se l'impresa risulta irregolare, la procedura viene sospesa e l'impresa viene invitata a regolarizzare entro 15 giorni: se ciò non avviene il DURC è irregolare; se avviene la regolarizzazione, il DURC è regolare previa nuova consultazione della BNI.

24. Lavori privati pluralità d'impresa

Il DURC va presentato prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA.

- Nel caso in cui il lavoro sia svolto da più imprese, ognuna deve presentare il DURC prima dell'inizio della propria attività. Ciò deve essere effettuato anche se un'impresa interviene nel cantiere in una fase successiva all'inizio dei lavori oggetto del permesso o della DIA.
- Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro,

in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante.

25. Responsabilità solidale

- In caso di inadempienza dell'impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette all'impresa subappaltante copia della corrispondenza che intercorre con l'impresa subappaltatrice, secondo i criteri indicati dalla CNCE per la procedura di recupero crediti.
- Se l'inadempienza permane oltre 15 giorni dal ricevimento della seconda lettera prevista dalla citata procedura, per SAL e liquidazioni finali all'impresa subappaltante è rilasciato un DURC irregolare; inoltre l'irregolarità è segnalata alla BNI come non grave.

Rimane altresì ferma la segnalazione alla BNI dell'irregolarità dell'impresa subappaltatrice, irregolarità la cui gravità va definita sulla base del criterio generale.

IL SISTEMA DELLE CASSE EDILI PROVINCIALI IN TOSCANA

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C
cap 52100 AREZZO
tel. 0575/22711
fax 0575/353526
e-mail: info@cassaedilearezzo.it
<http://www.cassaedilearezzo.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Via Lorenzo Il Magnifico, 8
cap 50129 FIRENZE
tel. 055/462771
fax 055/4627788
e-mail: segreteria@cassaedilefirenze.it
<http://www.cassaedilefirenze.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

V.le Monterosa, 196
cap 58100 - GROSSETO
tel. 0564 454535
fax 0564 454922
e-mail: cassaedilegrosseto@tin.it
<http://www.cassaedilegrosseto.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Via Piemonte, 62
cap 57124 - LIVORNO
tel. 0586 855150
fax 0586 856545
e-mail: info@cassaedilelivorno.it
<http://www.cassaedilelivorno.it>

CASSA EDILE LUCCHESE

Via delle Fornacette e dei Petrocchi, 458
cap 55100 LUCCA
tel. 0583/55444
fax 0583/53131
e-mail: appalti@cassaedilelucchese.it
<http://www.cassaedilelucchese.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Via A. Pelliccia, 5
cap 54033 - MASSA CARRARA
tel. 0585 71545
fax 0585 776816
e-mail: cassaedilems@tiscali.it

ENTE PISANO CASSA EDILE

Via XXIV Maggio, 8
cap 56123 PISA
tel. 050/564314
fax 050/561807
e-mail: info@cassaedilepisa.it
<http://www.cassaedilepisa.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

P.zza Garibaldi, 3
cap 51100 - PISTOIA
tel. 0573 21126
fax 0573 27034
e-mail: info@cassaedilepistoia.it
<http://www.cassaedilepistoia.it>

CASSA EDILE PRATESE

Via Marini, 28/30
cap 59100 PRATO
tel. 0574/31721
fax 0574/38905
e-mail: info@cassaedilepratese.it
<http://www.cassaedilepratese.it>

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Viale Rinaldo Franci, 18
cap 53100 SIENA
tel. 0577/42059
fax 0577/46222
e-mail: info@cassaedilesiena.it
<http://www.cassaedilesiena.it>

**RAGGIUNGI CON UN SOLO CLICK
LE CASSE EDILI PROVINCIALI DELLA TOSCANA!**
www.casseedilitoscana.it